

RAPPORTO DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ DEBITORIA

Di Salvatore Bosa

| 769

SOMMARIO: 1. L'incerto inquadramento giuridico del rapporto di volontariato. La posizione della giurisprudenza. - 2 Le diverse qualificazioni giuridiche del rapporto di volontariato operate dalla dottrina. - 3. La natura contrattuale del rapporto tra volontario ed Ente del terzo settore. - 4. Configurabilità di una responsabilità solidale tra volontari ed Enti del Terzo settore.

ABSTRACT. Il presente saggio prende in considerazione eventuali profili di responsabilità che dovessero sorgere tra Enti del terzo settore e volontari per eventuali fatti illeciti posti in essere da questi ultimi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti: tutto sul presupposto della mancanza di una disposizione specifica al riguardo, nonostante il ruolo primario che i volontari possano assumere in determinati settori in cui il c.d. Terzo settore è chiamato a intervenire.

The work considers potential liability issues that may arise between third sector organizations and volunteers for any unlawful acts committed by the latter in the performance of their duties. This is based on the lack of a specific provision on the matter, even if volunteers can play a significant role in certain sectors where the so-called "third sector" is called upon to intervene.



1. L'incerto inquadramento giuridico del rapporto di volontariato. La posizione della giurisprudenza.

| 770

È noto come le ragioni generali sottese all'introduzione dell'art. 1 della legge delega del 6 giugno n. 106 del 2016 «delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» possano essere riassunte, da un lato, nell'esigenza di un riordino e di una sistemazione organica dei compiti e delle funzioni da attribuire agli Enti appartenenti al c.d. Codice del “Terzo settore”, dall'altro lato, nella necessità, avvertita da tempo, di provvedere a una riforma della disciplina del titolo II del libro primo del c.c. in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro¹: il tutto alla luce di quella che è una rinnovata concezione dei rapporti tra Stato e cittadini, conformemente al principio di sussidiarietà e al disposto del comma 4° dell'art. 118 della Costituzione.

Sotto il primo aspetto la consapevolezza del peso crescente che il “Terzo settore” ha finito con l'assumere nel contesto economico nazionale ha fatto emergere, infatti, l'esigenza di regolare gli Enti c.d. “intermedi tra “Stato e mercato”, con l'obiettivo principale di attribuire loro il perseguimento di finalità «civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale», per mezzo dello svolgimento di attività definite di «interesse generale» (art. 4 del d.lgs. 3.7.2017, n. 117).

Nell'operare tale sistemazione non poche difficoltà sono state, però, incontrate dal legislatore chiamato a coniugare il perseguimento “di finalità solidaristiche” proprie di tali enti – e che appartengono «alla pratica del dono» – con finalità di «potenziale sviluppo del tessuto economico-produttivo»². Tensione, quest'ultima, che sembra collocare gli Enti in que-

¹ Fra la vastità dei contribuiti che hanno accompagnato l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, sebbene senza alcuna intenzione di completezza e salvo le indicazioni che verranno fatte nel prosieguo della trattazione, al momento si vedano tra gli altri AN. FUSARO, *Gli Enti del Terzo Settore. Profili civilistici*, in *Tratt. CICU-MESSINEO-MENGONI*, Milano, 2022; Già manifestavano perplessità sul possibile raggiungimento da parte della riforma di realizzare un rinnovato assetto organico della materia del settore non profit C. GRANELLI, *Impresa e terzo settore: un rapporto controverso*, in *Jus civ.*, 2018, 715; M. CEOLIN, *Il c.d. codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117): un'occasione mancata?* in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, 1 ss. ID, *Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*, in *Comm. SCIALOJA-BRANCA-GALGANO*, Bologna 2023; M. BASILE, *Le persone giuridiche, I, Componenti e attività*, in *Tratt. IUDICA-ZATTI*, Milano 2020; M.V. DE GIORGI - A. LAUDONIO, *Le persone giuridiche, II, Vicende estintive e modificative*, in *Tratt. IUDICA-ZATTI*, Milano, 2020. Per una visione d'insieme della riforma si veda M. COSTANZA, *Terzo settore in frammenti. Considerazioni di diritto privato*, Torino, 2022. Per un primo commento alla riforma si vedano, tra gli altri, D. DI SABATO-O. NOCERINO (a cura di), *Il terzo settore. Profili critici della riforma*, Napoli, 2019, *passim*; A. FICI (a cura di), *Dalla parte del terzo settore. La riforma letta dai suoi protagonisti* Bari-Roma, 2020, *passim*; M. GORGONI (a cura di), *Il Codice del terzo settore. Commento al D. lgs. 3 luglio 2017, n. 117*, II ed., Pisa, 2021, *passim*; P. CONSORTI, L. GORI e E. ROSSI *Diritto del terzo settore*, II ed., Bologna, 2021, *passim*.

² Per quel che concerne l'analisi delle varie tipologie di Enti del terzo settore iscritti nella sezione speciale e residuale del Registro Unico si veda, tra gli altri e di recente, D.

stione in una posizione intermedia tra quelli del libro primo e quelli del libro quinto del c.c.³

Si tratta, invero, di una problematica che investe da tempo anche gli Enti del I libro del c.c. – tanto che, avuto riguardo a questi ultimi, si è parlato di una sorta di processo di ibridazione – con la naturale conseguenza che ci si aspettava una qualche risposta dall'intervento di riforma in questione⁴. Ciò, però, non è avvenuto, nonostante che il secondo comma dell'art. 1, lett. a) della Legge delega ponesse al primo posto, tra i compiti demandati ai decreti legislativi attuativi, proprio quello della “revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute”.

Invero se si volge lo sguardo agli esiti della riforma, fatta eccezione dell'introduzione dell'art. 42 *bis* in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni dirette tra gli enti regolati al titolo II del libro 13°, l'intervento legislativo non ha riguardato in via diretta la disciplina del codice civile, anche se è intervenuta a incidere sullo statuto delle associazioni, associazioni non riconosciute e fondazioni che perseguano finalità di interesse generale e ottengano l'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)⁵.

Il quadro normativo che complessivamente ne deriva si caratterizza per una disciplina specifica valevole per gli Enti del Terzo settore e quella generale prevista per gli Enti senza scopo di lucro di cui al Libro I del c.c., non senza problematiche di carattere sistematico sotto il profilo di un possibile coordinamento.

Se si passa, poi, da considerazioni di ordine generale al tema della responsabilità che interessa approfondire in questa sede, è sin da subito possibile rilevare come il C.T.S. all'art. 28 disciplini la responsabilità dei soli «amministratori, direttori, componenti dell'organo di controllo, nonché' del soggetto incaricato della revisione legale dei conti»⁶, fatti salvi i limiti della relativa compatibilità.

FORESTA, *Sugli enti del terzo settore. Tipi e funzione nell'articolazione del registro unico*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 6, 2021, 1461 ss.

³ In tal senso si veda E. QUADRI, *Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, II, 708 ss.; ID., *Enti del terzo settore ed Enti del primo libro del Codice civile*, in *Riv. dir. civ.*, 6, 2023, 1175 ss. Da ultimo, per una valutazione complessiva della strategia legislativa in materia, si vedano le conclusioni di C. CAMARDI, *Enti collettivi e formazioni sociali, dal Libro I al Libro V attraverso il Terzo settore*, in *Contratto e impr.*, 2023, 470 ss.

⁴ Sul punto si vedano le considerazioni che erano state espresse da A. ZOPPINI, *Le prospettive di riforma delle associazioni e delle fondazioni: considerazioni a margine della riforma del diritto societario*, in *Riv. dir. impr.*, 2003, 45 ss.; ID., *Perché riformare il primo libro del codice civile per la parte inerente alle associazioni e alle fondazioni*, in *Non profit. Persona e mercato*, a cura di V. ZAMBRANO, Milano, 2005, 73 ss.; G. VISINTINI, *Gli enti del libro I del codice civile: problematiche e prospettive*, ivi, 39 ss.

⁵ Così G. GUZZARDI, *Regole di responsabilità e associazioni non riconosciute del Terzo settore. Vecchie questioni e nuovi problemi*, in, *Rass. dir. civ.*, 3, 2021, 903.

⁶ In base all'art. 28 del Codice del Terzo settore è previsto, infatti, che «Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e

Si tratta, evidentemente, di un segnale importante verso una progressiva opera di sistemazione ordinamentale degli Enti associativi, da una finalità prettamente di tipo “solidaristico” e “caritatevole” a una loro valorizzazione (anche) come Enti dotati di “capacità” imprenditoriale⁷.

A conferma di quanto appena sottolineato, vi è l’ulteriore dato interpretativo in virtù del quale il rinvio alle norme previste in materia di società per azioni, al fine di regolare aspetti funzionali e patologici di *governance* degli Enti del Terzo settore, non può che assumere il significato di una presa d’atto, da parte dello stesso legislatore, della totale inadeguatezza della disciplina del libro primo del c.c. a disciplinare gli ambiti relativi all’attività commerciale svolta dagli Enti senza scopo di lucro⁸.

L’attenzione, in tal senso, non può che rivolgersi all’art. 38 del c.c. che, nell’attuale contesto storico normativo, può considerarsi una norma del tutto anacronistica e altrettanto inadeguata a regolare la capacità delle associazioni a svolgere “attività di impresa” attraverso il perseguimento di uno scopo di lucro sia c.d. “soggettivo”, sia “oggettivo”, vale a dire svolto attraverso un’attività economica improntata a criteri di “economicità” che impongono una certa “proporzionalità” tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)⁹.

Ora, se un numeroso interesse degno di nota ha destato in dottrina e in giurisprudenza il richiamo ad opera dell’art. 28 C.T.S. alla disciplina delle società commerciali per regolare la responsabilità dei soggetti facenti parte della *governance* di tali Enti, altrettanto non può dirsi per quel che concerne l’assoluto silenzio manifestato dal legislatore con riguardo a eventuali profili di responsabilità che dovessero insorgere in capo ai soggetti volontari che operano per gli Enti in questione, nonostante il ruolo primario che gli stessi possano assumere in determinati settori in cui il c.d. Terzo settore è chiamato a intervenire.

Basti pensare, in proposito, a quanto disposto, con riferimento all’ipotesi in cui l’Ente assume la forma di Associazione di promozione sociale (APS) o di Organizzazione di volontariato (ODV) ove gli artt. 35 e 32 del C.T.S.

2407 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili».

⁷ Sul punto si vedano A. MIGNOZZI, *L’assenza di un regime di responsabilità dell’organo gestorio negli enti del terzo settore. Mero rinvio o disciplina sui generis?*, in *Contr. impr.*, 2019, 1225; G. PONZANELLI-V. MONTANI, *Dal «groviglio di leggi speciali» al codice del terzo settore*, in *La riforma del terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione*, a cura di A. FICI, Napoli, 2018, 31; L. BOZZI, *Terzo settore: osservazioni a “prima lettura” su una riforma culturale prima che giuridica*, in *Contr. impr.*, 2017, 1253.

⁸ A tal riguardo si vedano M. COSTANZA, *I soggetti: gli enti non commerciali*, II, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P.

PERLINGIERI, Napoli, 2012, 122, secondo il cui pensiero la regola della responsabilità solidale sancita dall’art. 38 c.c. «presuppone una dimensione del soggetto collettivo ridotta negli scopi e nelle attività, lontana dalle attitudini oggi riconosciute pure alle organizzazioni e agli enti anche se non personificati»; R. BREDA, *Art. 38 Obbligazioni*, in G. PONZANELLI (a cura di), *Le associazioni non riconosciute*, Milano, 2016, 252.

⁹ Così G. GUZZARDI, *op. ult. cit.*, 907. Al riguardo si vedano, altresì e tra gli altri, A. BARBA, *Associazioni fondazioni e titolarità d’impresa*, Napoli, 1996, 3 ss.; C. GRANELLI, *La responsabilità per le obbligazioni dell’associazione non riconosciuta*, in *Studium iuris*, 1996, 1345; V. NAPOLEONI, *Il fallimento delle associazioni non riconosciute*, in *Fallimento*, 1994, 161 ss.; M. D’AMBROSIO, *Partecipazione e attività. Contributo allo studio delle associazioni*, Napoli, 2012, 164 ss.

stabiliscono rispettivamente che tali Enti si avvalgono, per il raggiungimento della propria attività di “interesse generale”, «in modo prevalente», dell’attività dei volontari.

Se quanto appena sottolineato risponde al vero, si pone un problema di responsabilità tra Ente e volontari – e per di più dal carattere solidale – in presenza di un illecito contrattuale o extracontrattuale in cui questi ultimi incorrono nell’esercizio delle loro mansioni, posto che le attività in questione sono il frutto della loro incardinazione all’interno dell’organizzazione dell’Associazione o Fondazione per cui operano e, conseguentemente, della relativa sottoposizione al generale potere di coordinamento e controllo di tali Enti.

In mancanza di indicazioni specifiche, al riguardo, è chiamato l’interprete a ricostruire la disciplina applicabile a *subiecta* materia alla luce delle regole generali senza perdere di vista il peculiare ambito al cui interno queste sono destinate ad operare.

In realtà, siffatta questione si è posta ancor prima dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, in quanto strettamente collegata all’annosa diafrisa riguardante la qualificazione del rapporto che lega gli Enti senza scopo di lucro ai volontari. In altri termini, il problema che si è sempre presentato è quello di stabilire l’*an* in base al quale il volontario debba eventualmente rispondere del proprio operato rispetto a illeciti compiuti nei confronti di eventuali terzi.

A ben vedere sono state prospettate diverse ricostruzioni non sempre riconducibili ad unità.

Se si rivolge l’attenzione alla giurisprudenza che ha trattato siffatta problematica emerge come la stessa si sia, in realtà, preoccupata di escludere che dietro a un rapporto di volontariato si potesse celare un contratto di lavoro subordinato, senza minimamente preoccuparsi né di stabilire in positivo quali possano essere i caratteri minimi essenziali del legame tra il volontario e l’ente di appartenenza che ne connotino la giuridicità, né di offrirne un’esatta qualificazione giuridica.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza, infatti, ciò che distingue il rapporto di volontariato dal contratto di lavoro subordinato è, innanzitutto, l’assenza di un vincolo di subordinazione desumibile non solo dalla “spontaneità”, cioè dal carattere della libera scelta del volontario di prestare la propria opera all’interno dell’Ente, ma anche da altri indici fattuali quali: la mancanza di un orario di lavoro predeterminato dal datore di lavoro e l’obbligo di giustificare eventuali assenze o permessi; la circostanza per cui la prestazione dei soci-volontari sia caratterizzata da “ampia libertà di gestione” e “flessibilità”; e, soprattutto, l’impossibilità di configurare in capo all’Ente posizioni di diritto, così come in capo al volontario situazioni di obbligo, con la conseguente totale mancanza di “un vero e proprio potere direttivo e disciplinare” in capo al datore di lavoro.¹⁰

¹⁰ Sul punto risulta interessante richiamare due pronunce di merito e precisamente Tribunale di Foggia, Sez-lavoro, 19 febbraio 2024; e Corte d’Appello di Bari-Sez-Lavoro, 6 aprile 2023, n. 711, le quali a proposito della distinzione tra rapporto di volontariato e lavoro subordinato sottolineano al riguardo come «la subordinazione consiste nella sottoposizione del prestatore di lavoro al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;



Per quel che concerne, infine, il requisito della “gratuità” la Cassazione sottolinea come debba prestarsi particolare attenzione al rimborso spese, dovendosene indagare in concreto l’effettiva natura, al fine di accertare se l’ammontare degli stessi superi le spese effettivamente sostenute dal volontario per l’espletamento della sua attività. In tal senso viene esclusa la possibilità di rimborsi forfettari a favore del volontario che deve, altresì, certificare le spese effettuate che non possono superare un tetto massimo giornaliero e mensile¹¹. Con riferimento a quest’ultimo profilo, si tratta di una questione che sembra, a ben vedere, superata alla luce del disposto dell’art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 117 del 2017, che prevede espressamente al riguardo come l’attività del volontario «non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario diretto della prestazione, vietando, in ogni caso, rimborsi spese di tipo forfettario». Il medesimo articolo al comma 4° stabilisce, poi, che «Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili

essa dunque costituisce una modalità d’essere del rapporto che, ove non sia provata in maniera diretta, può induttivamente ricavarsi da una serie di elementi sintomatici quali la gestione autonoma o meno del lavoro da parte del lavoratore, l’assoggettamento o meno a direttive programmatiche, l’accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell’attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo». Ne consegue secondo i giudici in questione che non si avrà rapporto di lavoro subordinato, ma gratuito e/o volontario tutte le volte in cui la prestazione svolta dal soggetto, seppur astrattamente sovrapponibile a quella del lavoratore, si allontana dalla stessa per essere caratterizzata «da ampia elasticità nelle turnazioni (anche mediante scambi e sostituzioni organizzati dagli stessi lavoratori senza l’intervento dei responsabili dell’Associazione), secondo un meccanismo che ben si attaglia alla flessibilità che caratterizza in modo precipuo la libera partecipazione all’attività di volontariato (v. art. 17 della l. n. 266 del 1991: ‘I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale’)», cui si aggiunge l’elemento essenziale della gratuità della prestazione.

¹¹ A tal riguardo viene richiamata Cass. civ., Sez. lavoro, 18 aprile 2013, n. 9468, secondo cui «Alla stregua di quanto disposto dall’[art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266](#) (secondo cui “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario”, ed inoltre “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte”) non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l’attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l’ammontare di queste. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto che non costituissero attività di volontariato in favore dell’associazione Federconsumatori, bensì prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze della C.G.I.L., l’attività espletata presso uno sportello da questa istituito per la tutela dei consumatori, dando rilievo altresì alla circostanza non solo che la predetta associazione è risultata sostanzialmente inesistente, ma soprattutto che la C.G.I.L., oltre a retribuire direttamente la sportellista, aveva interesse per i propri iscritti e simpatizzanti ad attivare un servizio a tutela del consumatore).

e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso [...]»¹².

Orbene, se questo è il quadro delineato dalla Suprema Corte e da alcune pronunce della giurisprudenza di merito per delimitare i confini tra lavoro subordinato e rapporto di volontariato, al fine di poter risalire ad una pronuncia che ha cercato, questa volta, di delineare in positivo la qualificazione giuridica del rapporto che lega il volontario all'ente senza scopo di lucro occorre fare riferimento a Cass. sez. lavoro, 7 novembre 2003, n. 16774.

Nel caso di specie si trattava di decidere in punto di legittimità se le prestazioni effettuate da una religiosa a favore della congregazione degli Istituti di cui faceva parte dovevano considerarsi vere e proprie prestazioni lavorative con vincolo di subordinazione oppure prestazioni rese a titolo di volontaria.

Nel dare una risposta a siffatto quesito la Cassazione tiene a precisare come «la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato è caratterizzata non solo dagli estremi della collaborazione e della subordinazione, ma anche dall' onerosità e, pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di adeguata retribuzione, ma "*affectionis vel benevolentiae causa*" o in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si spera di trarre dall'esercizio dell'attività stessa. La configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36) e del codice civile (artt. 2094, 2099, 2113 e 2126 c.c.) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche

¹² Parte della dottrina, tuttavia, sottolinea come la previsione in oggetto «rischia di aprire una breccia nel principio di gratuità, legittimando rimborsi fittizi, non necessariamente di entità modesta, che potrebbero celare forme di lavoro irregolare e sotto remunerato», prestando il fianco all' ipotesi del «volontario che operi contemporaneamente per più realtà collegate, ovvero per enti diversi, il quale potrebbe cumulare i rimborsi forfetari raggiungendo cifre da stipendio. Così A. RICCOBONO, *Lavoro e retribuzione nel Terzo Settore: appunti e disappunti*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, 4, 2019, 1089. Sul tema si vedano anche G. CANAVESI, *Rilevanza preminente del rimborso spese quale criterio di qualificazione del rapporto di lavoro di volontariato*, in *Giur. it.*, 2011, 6; e P. BOZZAO, *La soggettività giuridica degli enti del terzo settore: profili lavoristici*, in *federalismi.it*, 22, 2018, 24 ss. Secondo un filone di pensiero «si sarebbe potuta inserire, allora, una presunzione assoluta di subordinazione, sui modelli di quelle adottate nell'ambito dell'abrogato lavoro a progetto e della disciplina di contrasto alle false partite Iva di cui alla legge n. 92/2012. Nel silenzio del legislatore, sembra doversi comunque ritenere che la corresponsione di rimborsi forfetari o di eventuali compensi in misura fissa e periodica (...) dia luogo almeno ad una presunzione *iuris tantum* di subordinazione, spostando sull'ente l'onere di dimostrare che il rapporto, ancorché oneroso, si sia svolto con modalità diverse da quelle del lavoro dipendente, ad esempio autonome o parasubordinate». In tal senso si veda A. FERRAGUZZO, *La corretta qualificazione del rapporto del socio-volontario di un'associazione del Terzo Settore*, in *Il lav. nella giur.*, 8-9, 2024, 836 ss., la quale richiama, al riguardo, anche l'opinione di A. RICCOBONO, *op. ult. cit.*, 1090. Al riguardo si vedano le considerazioni critiche di P. ALBI, «*In modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti*» in *Ridefinire il volontariato*, a cura di E. ROSSI e L. GORI, Pisa, 2020, 83 ss.

suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata», aggiungendosi, al riguardo e in via generale, che «la rinuncia alla retribuzione per lo svolgimento di un'attività obiettivamente lavorativa è espressione di autonomia privata anche quando inerisca all'assunzione del voto di povertà da parte di un religioso – la cui condizione, in rapporto all'associazione religiosa che di detta attività beneficia, non è diversa da quella degli altri cittadini che per motivi diversi pattuiscono, al di fuori della fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato, la gratuità di una prestazione siffatta – e, pertanto, mentre è vincolante se effettivamente è lecitamente voluta, non può ritenersi contraria al principio di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, né, del resto, può porsi una questione di legittimità costituzionale delle norme canoniche che disciplinano la vita del religioso e in particolare prevedono il voto di povertà, atteso che tali norme non sono recepite ma solo presupposte dall'ordinamento statale [...]».

È evidente, allora, come secondo la pronuncia in questione il rapporto di lavoro del volontario debba essere relegato nell'ambito dell'area dell'atipicità, non contrastando con precetti costituzionali né, di per sé, con norme imperative. Per quel che concerne, invece, la disciplina applicabile nulla viene specificato all'interno dell'iter motivazionale della sentenza in esame, con la conseguenza che la stessa dovrebbe essere desunta dal riferimento a quello che secondo i giudici è lo scopo pratico della promessa del volontario e cioè l'"*affectionis vel benevolentiae causa*"¹³. Del resto, quanto sottolineato dalla Cassazione in tale pronuncia trova conferma in una precedente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza del 21 giugno 1996 n. 211) in cui il rapporto derivante dal servizio civile volontario viene definito nei termini di «contratto di lavoro atipico a causa mista, nel quale con la gratuità di fondo della prestazione si combinano elementi di onerosità privi della nota specifica della corrispettività, integrati da altri benefici per il prestatore di lavoro a carico di terzi. [...]»¹⁴. Secondo la definizione dell'art. 33 della legge n. 38 del 1979, sostanzialmente ripetuta nell'art. 31 della legge n. 49 del 1987, il contratto di volontariato in servizio civile è stipulato dal prestatore di lavoro "prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionale", cioè per uno scopo altruistico omogeneo alle finalità istituzionali dell'organizzazione alle dipendenze della quale egli si impegna a lavorare. Ne consegue che il "trattamento economico" del volontario (inclusivo di un'indennità di fine servizio), pur configurando un aspetto di onerosità del contratto, non è propriamente un corrispettivo soggetto al criterio di proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.), ma ha in sostanza una funzione alimentare o, più in generale, indennitaria, essendo regolato dal criterio dell'"adeguatezza alle condizioni di vita del Paese ospitante e tenuto conto

¹³ Al riguardo si veda quanto rilevato da A. OCCHINO, *Volontariato, diritto ed enti del Terzo Settore*, Milano, 2020, 47 ss.

¹⁴ Più in generale sul rapporto tra lavoro gratuito e volontariato si vedano, sebbene senza alcuna intenzione di completezza, L. MENGHINI, *Lavoro gratuito e volontariato*, in *Diritto del Lavoro*, Commentario, diretto da F. CARINCI, vol. II, *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, a cura di C. CESTER, II ed., Torino, 2007, 150 ss.; e F. BANO, *Il lavoro senza mercato. Il lavoro prestato nelle organizzazioni «no profit»*, Bologna, 2001, 78 ss.

dello spirito e della finalità del volontariato" (art. 34 della legge n. 38 del 1979)».

Ora, se, da un lato, anche la Corte Costituzionale discute al pari della Cassazione di contratto atipico, dall'altro lato, a differenza di quest'ultima, richiama più volte, quale punto di riferimento per regolare l'opera e i rapporti del volontario rispetto all'Ente, l'allora vigente disciplina del servizio civile. Si tratta, come vedremo di un dato da non sottovalutare e sul quale si avrà modo di riflettere nel prosieguo dell'indagine.

2. Le diverse qualificazioni giuridiche del rapporto di volontariato operate dalla dottrina.

Se si passa, poi, dagli indirizzi giurisprudenziali agli orientamenti dottrinali, non è dato ravvisare, in realtà, una linea di pensiero che abbia tratti caratteristici comuni, se non quella di individuare una possibile collocazione a livello sistematico nell'opera "gratuita" del volontario a favore dell'Ente cui appartiene. Questione che si è arricchita di contenuto con l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, il quale considera come volontario non solo colui che esercita la propria attività in maniera stabile e previa iscrizione presso un determinato Ente del Terzo settore, ma anche colui che svolge le medesime attività in via del tutto occasionale e non permanente (art. 17 Cod. Terzo Settore).

Data l'evidente impossibilità di collocare, per ragioni sistematiche, la promessa del volontario entro lo schema del contratto di donazione¹⁵, una tesi che ha suscitato parecchio interesse in dottrina è stata quella che ha proposto di sussumere la fattispecie *de qua* entro il contratto di oblazione di cui all'art. 41 c.c. il quale stabilisce, com'è noto, l'obbligo dei sottoscrittori di comitati di soccorso, di beneficenza o promotori di iniziative di pubblico interesse di effettuare le oblazioni promesse¹⁶. Più precisamente, l'art. 41 c.c. delinea un contratto (il contratto di oblazione) consensuale, gratuito, valido anche in mancanza della forma della donazione e della consegna della cosa; la promessa del sottoscrittore comporta per l'autore l'obbligo di effettuare l'erogazione assicurata. Siffatta ricostruzione, per altro, escludendo tale fat-

¹⁵ Le argomentazioni a sostegno dell'impossibilità di applicare la normativa degli atti di liberalità all'attività prestata dal volontario sono plurime. Si sostiene, in tal senso, l'inidoneità dell'opera del volontario a produrre arricchimenti del beneficiario o l'inammissibilità della donazione avente come contenuto un fare. Non manca, altresì, chi mette in rilievo il carattere indeterminato dei potenziali beneficiari e l'indifferenza per il volontario di chi sia il destinatario del suo intervento, contando unicamente che si tratti di soggetto in situazione di bisogno richiedente un determinato intervento. Al riguardo si vedano P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Prestazione gratuita, solidarietà e gratuità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, 583; ID., *Il contratto gratuito a scopo di beneficenza*, in *Giust. civ.*, 2000, 189; ID., *Atti gratuiti e negozi con scopo di solidarietà*, in G. BISCONTINI-B. MARUCCI (a cura di), *Le liberalità alle soglie del terzo millennio*, Napoli 2003, 76.; M. RENNA, *Il volontariato: notazioni a margine del codice del terzo settore*, in *Ianus*, 2018, n. 17, 59.

¹⁶ Su tale inquadramento giuridico vedi ampiamente A. GIANOLA, *Il volontariato, causa del negozio?* in *Riv. dir. civ.*, 5, 2020, 1027 ss., anche per i relativi riferimenti bibliografici. Sul punto si veda, altresì, A. OCCHINO, *Volontariato, diritto ed enti del Terzo Settore*, cit., 38 ss.

tispecie negoziale da una sua possibile riconducibilità alla disciplina della donazione, non necessiterebbe degli oneri formali dell'atto pubblico e delle altre relative formalità ad esse connesse: con la conseguenza di rendere più agile la realizzazione dell'atto e la conseguente attribuzione all'ente senza scopo di lucro. A ciò si aggiunga come, spesso, le iniziative di interesse collettivo coinvolgono più soggetti ed in tali casi il contributo di ciascun sottoscrittore concorre con quello degli altri al perseguimento dell'obiettivo comune. Ciascun sottoscrittore interviene confidando che gli altri facciano altrettanto.

Sulla base di tali premesse sarebbe possibile, allora, sostenere come la promessa del volontario e la conseguente prestazione potrebbero, in effetti, rientrare all'interno del dettato dell'art. 41 del c.c. Sotto il *profilo qualitativo*, in realtà, non sembrerebbero esservi ostacoli a configurare la promessa del volontario organizzato come un contratto di oblazione, poiché esso può avere a oggetto anche una prestazione diversa dal dare. L'unico ostacolo all'applicabilità dell'art. 41 c.c. alla promessa del volontariato emergerebbe, però, sotto il *profilo quantitativo*. La vincolatività prevista dall'art. 41 c.c. scatta solo nel caso di promesse di contributo dal valore economico contenuto, considerate tutte le circostanze, comprese le condizioni del benefattore e il tipo di finalità perseguite¹⁷.

Invero, normalmente il volontario organizzato si impegna a svolgere un'attività il cui valore patrimoniale non sembrerebbe di modesto valore economico. Così, a titolo di esempio, basti pensare al medico volontario che presta il proprio servizio gratuitamente presso una guardia medica notturna.

¹⁷ Per Cass. 24 marzo 1956, n. 846, in *Giur it.*, 1957, 1, I, 258, «le promesse dei sottoscrittori ai comitati di soccorso o di beneficenza integrano validi negozi a titolo gratuito per i quali non è richiesta la forma dell'atto pubblico, almeno quando non assurgono a carattere di donazioni ordinarie in forza della loro particolare entità economica». Dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono, infatti, che l'atto rispondente a un interesse collettivo privo della forma pubblica sia valido se di entità "contenuta", considerato anche il patrimonio del disponente e sempreché non consista nell'attribuzione di un bene immobile: in caso contrario si avrebbe una donazione nulla in assenza della forma prescritta. Diverse sono le argomentazioni addotte a sostegno di tale soluzione. Una parte degli interpreti fa leva sull'art. 64 l. falli., che esclude la revoca delle sole attribuzioni proporzionate al patrimonio del fallito. Al riguardo va osservato che l'art. 64 l. falli. (ripreso dall'art. 163, d.lgs., 12 gennaio 2019, n. 14, il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prevede solamente la possibilità di revocare l'atto di disposizione che non sia proporzionato al patrimonio del disponente anche se rispondente ad un interesse collettivo. La revoca colpisce un atto valido, allo scopo di far venir meno i suoi effetti: non si può revocare un atto invalido, privo di effetti. Si aggiunga che, al pari dell'attribuzione di interesse collettivo sproporzionata, anche una normale donazione è soggetta a revoca sulla base dell'art. 64 l. falli. e viene pacificamente considerata un atto valido. Un diverso orientamento argomenta sulla base dell'esigenza di proteggere la famiglia. Non esiste però alcuna norma che attribuisca prevalenza alle esigenze particolari della famiglia su quelle della collettività; inoltre anche i familiari del disponente sono parte di quella collettività che beneficia dell'erogazione. Si potrebbe pensare a una prevalenza delle esigenze particolari della famiglia su quelle collettive quando le attribuzioni realizzate dal disponente fanno venir meno in tutto o in parte la capacità di quest'ultimo di adempiere alle sue obbligazioni in quanto coniuge, genitore, soggetto tenuto a prestare gli alimenti. Un altro limite potrebbe discendere dalle disposizioni in materia successoria: l'attribuzione non deve intaccare la quota di legittima. V'è infine chi ravvisa, in assenza di esplicite previsioni legislative, una forza delle cose che suggerirebbe come l'atto di pubblica utilità debba essere proporzionato al patrimonio del benefattore.

Ora, se si paragona l'attività professionale prestata da tale professionista rispetto a quella di chi esegue in qualità di lavoratore subordinato la medesima prestazione presso un presidio medico ospedaliero nazionale emerge con tutta evidenza la discrasia dal punto di vista del trattamento economico. In concreto, dunque, la promessa di volontariato organizzato sembra sfuggire all'applicazione dell'art. 41 c.c. proprio a causa del suo valore economico consistente¹⁸.

A ciò si aggiunga come l'attribuire alla promessa del volontario organizzato efficacia vincolante sulla base dell'art. 41 c.c. comporterebbe per lo stesso, come sottolineato da una parte della dottrina, più svantaggi che vantaggi che lo porterebbero ad astenersi dall'eseguire la prestazione promessa, posto che in virtù dell'applicazione dell'art. 1218 c.c. il volontario risulterebbe gravato da un impegno a cui potrebbe sottrarsi solo provando di essere stato nell'impossibilità di eseguire la prestazione dovuta¹⁹.

Un'ulteriore tesi, tutt'altro che peregrina, al fine di attribuire una certa vincolatività alla promessa del volontario, ha cercato di inquadrare quest'ultima all'interno dell'istituto della *negotiorum gestio* regolata dall'art. 2028 c.c., che riguarda, com'è noto, colui che intraprende senza esservi obbligato e scientemente la gestione di affari altrui: circostanza di fatto dalla quale la legge fa discendere in capo al gestore l'obbligo di portare a termine l'attività intrapresa pena l'assunzione di responsabilità per il danno causato dall'interruzione²⁰. Ne discende come il volontario una volta intrapresa "utilmente" e "spontaneamente" la propria attività a favore del beneficiario della prestazione sarebbe obbligato a continuarla e portarla a termine, finché dalla interruzione della stessa non possa derivarne un pregiudizio in capo al fruitore della prestazione.

Si tratta di una ricostruzione teorico-sistematica che se per un verso riesce a spiegare l'attività, per così dire, esterna del volontario nei confronti dei beneficiari della prestazione di "solidarietà" o di "interesse generale", per altro verso, altrettanto non può dirsi per quel che concerne i rapporti che legano il volontario all'Ente di appartenenza. Tale teoria non spiega, infatti, da quale "fatto" giuridicamente rilevante derivi l'inserimento del volontario all'interno di un'organizzazione associativa o meno, così come non giustifica la sua sottoposizione a quel generale potere di coordinamento e di direzione facente capo all'ente di appartenenza. Ne consegue come siffatto inquadramento sistematico dell'attività del volontario risulti insufficiente nel suo insieme a risolvere le problematiche sin qui emerse circa il rapporto tra l'attività del volontario e l'ente di appartenenza.

3. La natura contrattuale del rapporto tra volontario ed Ente del terzo settore.

¹⁸ In dottrina si veda G. L. CALVI, *Sub Art. 41*, in *Comm. Cendon*, vol. I, Torino 1991, 204.

¹⁹ In tal senso si veda A. TOPO, *Dal margine al centro del mercato: il contratto di volontariato e il contratto di cooperazione internazionale nell'economia sociale*, in *Dir. Ecc.*, n. 3-4, 2021, 18.

²⁰ Cfr. V. FERRANTE, *Dal lavoro gratuito al volontariato nel Terzo Settore*, in *Il dir. eccles.*, 3-4, 363 ss.

Alla luce del quadro sin qui delineato occorre, a questo punto, riflettere come in realtà la prestazione svolta dal volontario, seppur animata da fini “altruistici”, solidaristici” e di “interesse generale”, rimane comunque una fattispecie sovrapponibile a quella del lavoro subordinato e, come tale, è suscettibile di valutazione economica al pari di qualsiasi altra prestazione svolta da un lavoratore subordinato. Del resto, come si è potuto rilevare, tutto ciò è quanto sottolineato dalla stessa Cassazione e confermato dalla Corte costituzionale. È altresì emerso, però, come, anche alla luce della giurisprudenza appena richiamata, l’elemento chiave che distingue l’attività del volontario da quella del lavoro subordinato è non soltanto l’assenza di un vero e proprio vincolo di subordinazione, ma il requisito della gratuità, come si evince dal già citato art. 17 del C.T.S. Quest’ultimo è da non confondere, però, con lo scopo che anima le prestazioni di mera cortesia, in quanto anche il volontario può prestare la propria attività per interessi economici sottostanti: come, ad, esempio, il medico della *Caritas* che svolge il servizio gratuito della guardia medica notturna, il quale può trarre benefici indiretti nell’attirare clientela per un eventuale suo studio privato.

Orbene, occorre allora chiedersi se il solo elemento della “gratuità” che in passato, come si è visto, ha condotto parte della giurisprudenza a qualificare il rapporto in questione nell’area dell’atipicità contrattuale oggi, alla luce delle nuove normative vigenti, sia ancora di ostacolo alla possibilità di inquadrare il rapporto tra volontario e Ente del terzo settore nell’area della “tipicità” contrattuale.

È del tutto evidente, infatti, come sia necessario individuare il “fatto costitutivo” alla cui stregua il volontario sia inserito all’interno di un’organizzazione presso la quale assume diritti, doveri, così come si sottopone alle istruzioni altrui e, allo stesso tempo, esegue prestazioni “caritatevoli” nei confronti di soggetti terzi.

Ed invero, già il Codice del Terzo settore offre all’art. 17, comma 1°, una definizione piuttosto puntuale di volontario, esaltandone il profilo “personalistico della prestazione”, nonché la circostanza per cui il relativo operato avviene per mezzo e all’interno di un’organizzazione complessa presso la quale lo stesso assume doveri e si sottopone a direttive altrui e a un generale potere di coordinamento. Il tutto comporta che il volontario non opera “in una sorta di autogestione”, ma intrattiene rapporti qualificati con l’organizzazione per cui opera, con gli altri volontari e con gli organi dell’ente di appartenenza. Ne deriva come alla base dell’inserimento del volontario all’interno dell’organizzazione dell’Ente del Terzo settore vi sia (già) un “fondamento” che giustifica diritti e doveri del volontario, così come la sottoposizione dello stesso alle norme, alle regole e allo statuto dell’ente per cui opera.

A tal fine un’indicazione utile si rinviene, secondo un autore, nella normativa prevista ad opera del d.lgs., 6 marzo 2017, n. 78, in “materia di servizio civile universale”²¹, la quale all’art. 16 disciplina il “contratto” finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, prevedendo il relativo

²¹ Il riferimento è a A. TOPO, *op. ult. cit.*, 19.

trattamento economico e giuridico, nonché le norme di comportamento alle quali il volontario deve attenersi²².

Orbene, la sola circostanza per cui il volontario del servizio civile gode di un trattamento economico non può costituire, a giudizio della dottrina citata, uno spartiacque insuperabile per riconoscere l'ingresso nel nostro ordinamento del "contratto di volontariato". In entrambi i casi si tratta, infatti, di soggetti incardinati all'interno di organizzazioni presso le quali assumono determinati impegni e attività da svolgere e grazie al cui legame possono operare all'esterno a favore dei beneficiari della prestazione.

Si tratta di un inquadramento sistematico che, alla luce dei dati emergenti dal nuovo quadro normativo di riferimento, attribuisce un valido fondamento normativo all'attività di soggetti che "spontaneamente" prestano gratuitamente (e non) determinate attività a favore di Enti, «collocando al di fuori della logica giuslavoristica relazioni intersoggettive in cui il lavoro di un soggetto in un'organizzazione non propria è pur sempre un dato di fatto incontrovertibile»²³.

Del resto, non occorre dimenticare come sia stata la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. n. 211 del 1996 a sottolineare, fra le righe del relativo *iter* motivazionale, come il contratto del volontario, sebbene qualificato come atipico e dalla natura mista, trovasse un referente normativo nella disciplina del contratto di volontariato del servizio civile — (secondo la definizione dell'art. 33 della legge n. 38 del 1979, sostanzialmente ripetuta nell'art. 31 della legge n. 49 del 1987) –, sottolineando al contempo che «il "trattamento economico" del volontario (inclusivo di un' indennità di fine servizio), pur configurando un aspetto di onerosità del contratto, non è propriamente un corrispettivo soggetto al criterio di proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.), ma ha in sostanza una funzione alimentare o, più in generale, indennitaria, essendo regolato dal criterio dell'"adeguatezza alle condizioni di vita del Paese ospitante e tenuto conto dello spirito e della finalità del volontariato" (art. 34 della legge n. 38 del 1979)».

Il tutto ha legittimato parte della dottrina ad inquadrare, già da tempo, il rapporto di volontariato nell'ambito della disciplina contrattuale²⁴.

²² Il Servizio civile universale è disciplinato dal d.lgs. n. 40 del 2017. Ai sensi dell'art. 16, primo comma, d.lgs. n. 40 del 2017 «Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità». Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale è corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato nella misura prevista dall'apposito Documento di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento (art. 17, primo comma, D.lgs. n. 40 del 2017). Sul punto, ancora, A. TOPO, *op. ult. cit.*, 20.

²³ Così RUSCIANO, *Universalità vs. specialità degli statuti giuridici del lavoro dipendente, in Lavoro e diritto*, 1992, 3, 425 ss.

²⁴ Ancor prima dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore ravvisano gli estremi di un rapporto contrattuale tra Enti senza scopo di lucro e volontari V. PANUCCIO, «Volontariato», in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 1081 ss. 1090 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il contratto gratuito a scopo di beneficenza*, in *Giust. civ.*, 2000, 189 ss.; F. ANGELONI, *Liberalità e solidarietà. Contributo allo studio del volontariato*, Padova, 1994, 316; P.

4. Configurabilità di una responsabilità solidale tra volontari e Enti del Terzo settore.

| 782

Una volta ricostruito il rapporto che lega il volontario all'Ente del Terzo settore per cui presta la relativa attività è possibile, a questo punto, interrogarsi sugli eventuali profili di responsabilità di tipo contrattuale e/o extra-contrattuale che possano derivare dal suo operato e valutare in che misura tale responsabilità debba essere condivisa con l'ente presso cui svolge la propria attività.

Nel tentativo di procedere con ordine, sembra opportuno, innanzitutto, distinguere eventuali cause di responsabilità per inadempimento in cui possa incorrere il volontario nel momento in cui dovesse contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Ente, dall'ipotesi in cui lo stesso possa commettere degli illeciti nell'ambito dell'esercizio delle prestazioni cui è adibito.

Per quel che concerne il primo aspetto, non sembra azzardato sostenere come anche il volontario possa assumere obbligazioni in nome e per conto dell'ente se correttamente autorizzato a tal fine dall'organo gestorio e pur sempre coerentemente all'incarico che gli è stato assegnato e in conformità con gli obblighi statutari. Il tutto, del resto, appare ricavabile in via interpretativa dallo stesso tenore letterale dell'art. 17, n. 3, del Codice in questione il quale dispone che «Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata [...], nonché dal n. 4 del medesimo articolo che ribadisce come «le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso».

BOZZAO–A. CELOTTO, in *Dig. discipl. priv., consultabile in banca dati on-line*; ANGELONI, *Liberalità e solidarietà. Contributo allo studio del volontariato*, Padova, 1994, 316. La configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36) e del codice civile (artt. 2094, 2099, 2113 e 2126 c.c.) che presuppongono l'onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l'ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche suindicate, la cui pattuizione è consentita all'autonomia privata. In tal senso si veda A. PIZZOFERRATO, *Gratuità e lavoro subordinato*, in *Lav. e dir.*, 453, secondo la cui opinione, sebbene con riferimento alla vecchia normativa, «la determinazione del volontario di lavorare gratuitamente a favore dell'organizzazione di volontariato (di cui alla legge n. 266/1991) è ricostruibile come implicante "l'assunzione da parte del volontario di una vera e propria obbligazione contrattuale, avente ad oggetto una prestazione a carattere patrimoniale, suscettibile di valutazione economica, e corrispondente anche a un interesse, non patrimoniale del creditore"»; nello stesso senso e ancor prima si veda V. T. TREU, *Onerosità e corresponsività nel rapporto di lavoro*, Milano, 1968, 63. Per una recente ricostruzione delle varie posizioni dottrinali in materia si veda A. OCCHINO, *Volontariato, diritto ed enti del Terzo Settore*, cit., p 31 ss. e 38 ss.



Ora nel silenzio della *lex specialis*, la norma cui fare riferimento, per disciplinare siffatta attività negoziale del volontario (in caso di esito patologico della vicenda) non può che essere, per gli Enti non riconosciuti, l'art. 38 del c.c. Dall'interpretazione letterale di tale enunciato normativo si ricava una responsabilità solidale del fondo comune con quella delle «persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione».

Si tratta, tuttavia, di un'interpretazione su cui non vi è unanimità di vedute²⁵.

Secondo una parte della dottrina, infatti, nell'attuale contesto storico-normativo non vi sarebbe (più) differenza a seconda se la persona agisca in nome e per conto di una associazione non riconosciuta oppure se dotata di personalità giuridica, posto che «il criterio dell'imputazione è volta per volta un fatto oggettivo (l'aver agito in nome e per conto), non è invece rilevante la ragione giuridica, inerente all'organizzazione soggettiva, per la quale chi ha agito lo ha fatto. Non sono, dunque, da un lato, necessariamente responsabili gli amministratori, mentre può esserlo, dall'altro lato, chiunque a qualsiasi titolo agisca o, meglio, dia a vedere all'esterno la propria partecipazione ad attività esercitate in nome e per conto dell'associazione, generando affidamento legittimo nei terzi. Che vi sia un atto rappresentativo è quindi presupposto essenziale per l'imputazione della responsabilità personale con riferimento alle stesse, la già menzionata logica di causalità materiale la quale costituisce il criterio generale d'imputazione»²⁶.

È una ricostruzione teorica che, però, non tiene conto di quella che è la *ratio* che ha indotto il legislatore all'introduzione della regola di cui all'art. 38 del c.c. Non occorre dimenticare, infatti, come la solidarietà negoziale in questione trovi le proprie radici anche nell'esigenza di tutela del terzo contraente che, venendo in contatto con il “rappresentante” o, comunque, con qualsiasi soggetto che contragga in nome e per conto dell'Ente e in assenza

²⁵ Come sottolinea una parte della dottrina (cfr., L. BUONANNO, *La responsabilità del rappresentante dell'associazione non riconosciuta*, in *La Nuova Giur. Civ. Comm.*, 6, 2021, 1435.) «Il profilo di responsabilità del soggetto che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta costituisce ancora uno dei temi maggiormente controversi nell'ambito degli studi giuridici sugli enti» che, al riguardo, richiama BARELA, *Il potere apparente. Uno studio sulle associazioni non riconosciute*, Milano, 2019, 62 ss., in part. 102-106.

²⁶ In tal senso si veda R. DI RAIMO, *Le associazioni non riconosciute e i comitati*, in *Tratt. dir. civ.* CICO-MESSINEO; diretto da L. MENGONI– P. SCHLESINGER, continuato da V. ROPPO–F. ANELLI, Milano, 2024, 226; tra gli altri, M. CAMPOBASSO, *L'imputazione di conoscenza nelle società*, Milano, 2002, 172 ss.; M. FRANZONI, *Il danno*, cit., 220 ss.; G. VISINTINI, *Rappresentanza e gestione*, Padova, 1992, 9; ID., *rappresentanza*, cit., 149; G. PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 1996, 38; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti*, 2° ed., Milano, 2011, 295, secondo il quale «il fenomeno prescinde dalla circostanza che l'ente rappresentato sia di profitto o non di profitto, e che abbia o non abbia personalità giuridica»; del resto, l'attività svolta dalla persona che agisce in nome e per conto di un ente associativo, in fondo, non è differente a seconda se l'associazione abbia ottenuto o meno il riconoscimento; differente sarebbe il modo di operare del rapporto gestorio: «nella rappresentanza in senso tecnico ricorrono due soggetti distinti, nella immedesimazione organica il soggetto che opera è "parte" dell'altro» A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939, 161 ss.; S. PUGLIATTI, *Il rapporto giuridico unisoggettivo*, ora in *Diritto civile. Metodo - Teoria - Pratica. Saggi*, Milano, 1951, 471 ss.

di qualsivoglia meccanismo pubblicitario, non può che fare affidamento, per un'eventuale riscossione del credito (anche coattiva), sul fondo comune dell'associazione e "sulla solvibilità" del patrimonio del soggetto che di fatto contrae l'obbligazione²⁷.

Tale ragion d'essere dell'art. 38 del c.c. è stata, invece, ben tenuta presente da quella parte della dottrina e della giurisprudenza²⁸ che ravvisa nell'obbligazione solidale del rappresentante dell'ente una forma di garanzia *ex lege* assimilabile alla fideiussione²⁹.

²⁷ A tal riguardo si veda, tra le altre, Cass. civ., 12 marzo 2007, n. 5746 che in tal senso rileva come «In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente: ciò non esclude, peraltro, che per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura [...]». In dottrina si vedano, tra gli altri, P. RESCIGNO, *I debiti del partito politico*, in *Giuri. It.*, 2014, 2414; F. FERRARA, *Le persone giuridiche*, in *Trattato di Diritto Civile Italiano*, diretto da F. VASSALLI *Unione Tipografico-Editrice Torinese*, 429, ss.; D. RUBINO, *Le associazioni non riconosciute*, Milano 1954, 257; M. BASILE, *Associazione, III) Associazioni non riconosciute*, in *Enc. Giur. Treccani*, III, Roma, 1988, 10.

²⁸ In giurisprudenza si vedano, tra le altre, Cass. civ., 17 giugno 2015, n. 12508, in *Vita not.*, 2015, 1247, alla cui stregua «Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie *ex lege* assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1951 c.c.»; Cass. civ., 14, maggio 2019, n. 12714, in *Resp. civ. e prev.*, 2020, 1240, la quale sottolinea come «L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto»; Cass. civ., 17 settembre 2020, n. 19370 la quale rileva che «la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta [...] non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Si è, altresì, precisato, al riguardo, che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione».

²⁹ In dottrina si vedano, in proposito e tra gli altri, G. TAMBURRINO, *Persone giuridiche. Associazioni non riconosciute. Comitati*, 2a ed., nella *Giurisprudenza Bigiavi*, Utet, 1997, 462; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, *La norma giuridica. I soggetti*, 2a ed., Giuffrè, 2002, 392, secondo la cui autorevole opinione «[l]a responsabilità legale a carico degli organi rappresentativi della associazione non riconosciuta consente ai terzi di confidare sulla solvibilità personale del rappresentante senza dover verificare la consistenza patrimoniale del

Alla base di siffatta impostazione vi è la considerazione per cui l'Associazione è un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto e autonomo rispetto ai rapporti riconducibili alla sfera giuridica degli associati. Ne deriva come quest'ultima risponde dei propri debiti con il relativo «fondo comune». Per quel che concerne, invece, le obbligazioni contratte dal soggetto (nella specie volontario) in nome e per conto dell'associazione, delle stesse l'Associazione risponderà nei limiti e a seconda dell'attività concretamente svolta da quest'ultimo nell'interesse del gruppo degli associati³⁰.

Si tratta, comunque, anche in questo caso di una ricostruzione che non riceve un pieno consenso in dottrina. Viene in tal senso sostenuto, infatti, come molte delle norme dettate in materia di fideiussione siano inapplicabili alla fattispecie *de qua*: così l'art. 1953 e l'art. 1955 c.c. riguardanti rispettivamente il rilievo e la liberazione del fideiussore, oppure l'art. 1957 c.c. che, a pena di decadenza del diritto di agire verso il fideiussore, impone al creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore entro sei (o due) mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Il tutto, secondo l'orientamento in questione, troverebbe giustificazione nella “comunanza di interessi” tra rappresentante e associazione: situazione questa incompatibile con l'assetto di interessi tipico della fideiussione³¹.

Ed invero, e a una attenta riflessione, il problema non consiste se la fideiussione possa essere contratta nell'esclusivo interesse del debitore o alla fonte vi possa essere “una comunione di interessi” fra i coobbligati, posto che la disciplina di cui all'art. 1936 c.c. sottende e giustifica entrambi gli interessi evidenziati. Il dato che, invece, non convince è il riferimento agli artt. 1936 e ss. del c.c., al fine di spiegare la responsabilità del rappresentante o comunque del soggetto che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta per le obbligazioni contratte con in terzi.

Se la finalità di siffatto richiamo all'istituto della fideiussione è quella di garantire al rappresentante (in senso lato) – e nella specie al volontario – la possibilità di recuperare l'esborso fatto in nome e per conto dell'associazione, la posizione di quest'ultimo viene già soddisfatta dal meccanismo del regresso di cui all'art. 1299 c.c., senza che a tal fine occorra ricorrere a una tecnica di garanzia ulteriore. Una volta assunta l'obbligazione, il “rappresentante” qualora dovesse essere escusso dal terzo creditore ben potrà agire, infatti, in regresso *ex art.* 1299 c.c. sul fondo comune dell'associazione per ottenere l'intero importo versato al terzo, posto che l'obbligazione assunta e adempiuta faceva capo all'interesse esclusivo dell'associazione. In altri termini, è lo stesso meccanismo della solidarietà

fondo». Questa opinione non è incontrovertibile. Alcuni autori rintracciano altrove il fondamento della norma posta dall'art. 38 cod. civ., il quale, se interpretato nel senso esposto, non assicurerebbe (una tale forma di) tutela agli associati che siano anche creditori dell'ente. Si argomenta infatti che l'associato, diversamente dal terzo, è nella condizione di conoscere la consistenza patrimoniale del gruppo in virtù della posizione che riveste.

³⁰ Per una diversa *ratio* e funzione dei regimi di responsabilità cui rimanda la tesi in questione, rispettivamente con riferimento agli artt. 2267 c.c. e 38 c. c., si veda R. DI RAIMO, *Le associazioni non riconosciute e i comitati*, cit., 228 ss. cit.

³¹ In tal senso si veda A. GIUSTI, *La fideiussione e il mandato di credito*, nel *Trattato A. CICU-F. MESSINEO*, XVIII, 3, Milano, 1998, 60-61.



che tramite l'azione di regresso assicura al *solvens* una funzione di garanzia per il recupero del *quantum debeatur* senza che, a tal fine, sembra necessario ricorrere ad altri istituti di rafforzamento del credito.

Ne consegue, in definitiva, come il peso economico del debito nelle associazioni non riconosciute, rispetto a un soggetto che non fa parte dell'organo gestorio e contrae un'obbligazione in nome e per conto dell'associazione, non può che ricadere in ultima analisi sul fondo comune.

Ora, per quel che interessa rilevare in tale sede, occorre ammettere, allora, che il volontario, una volta contratta l'obbligazione in nome e per conto dell'Ente del Terzo settore per cui opera, anche qualora dovesse rispondere personalmente dell'obbligazione assunta, potrà poi rivalersi *ex art. 1299 c.c.* nei confronti del fondo comune dell'associazione al fine di recuperare per intero il *quantum debeatur*.

A conclusioni diverse dovrebbe giungersi qualora l'atto compiuto in nome e per conto dell'associazione non sia stato autorizzato o vada al di fuori del regolamento e/o dello statuto, ma si tratta di questioni che esulano dalla trattazione della presente indagine.

Se si passa, infine, a trattare eventuali profili di solidarietà risarcitoria che possano insorgere in capo al volontario nell'esercizio dell'attività "di interesse generale" prestata nei confronti di terzi, appare utile prendere in considerazione, innanzitutto, quanto stabilito dal D.M. del 6 ottobre 2021 – emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – il quale impone agli E.T.S. che si avvalgono di volontari l'obbligo di stipulare a loro favore una polizza «contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività stessa».

Orbene, siffatta disposizione, che ai fini della presente indagine risulta di particolare interesse, mette, in primo luogo, in luce come tra Ente del Terzo Settore e volontari vi sia pur sempre un rapporto giuridico imprescindibile, in virtù del quale il volontario – sia quale socio iscritto nell'apposito registro tenuto dall'associazione, sia quale volontario che svolga la propria attività in maniera occasionale – agisce sempre alla luce dell'attività di coordinamento, delle direttive, delle istruzioni e dell'organizzazione stabilite a monte dall'Ente cui appartiene. Il tutto spiega come la Legge, per tale motivo, obblighi l'organizzazione per cui il volontario "agisce" a fornirgli un'assicurazione, non solo che lo copra per eventuali infortuni o malattie che dovessero essere ricollegabili alle mansioni cui è adibito, ma anche a tenerlo indenne dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli che gli possono derivare da eventuali "fatti illeciti compiuti nei confronti dei beneficiari della prestazione".

Un primo orientamento dottrinale, sul presupposto che il *facere* del volontario non può assumere per definizione i connotati di un obbligo di prestazione nei confronti dei terzi, ha cercato di ricondurre siffatta attività all'interno della categoria dogmatica «della obbligazione senza prestazione, ovvero della obbligazione di protezione non allineata (né accessoria) ad una obbligazione di prestazione³², ma riconoscibile in particolari ipotesi dove i

³² Per quel che concerne la teorizzazione dogmatico-concettuale della categoria "dell'obbligo senza prestazione" e per le locuzioni usate nel testo si veda C. CASTRONOVO,



soggetti entrano in relazione tra di loro, mettendo in gioco i propri interessi ed accentuando un rischio cui l'ordinamento assicura tutela»³³. In altri termini, la tesi in questione poggia le proprie fondamenta sul presupposto per cui il volontario «esprime compiutamente un modello in cui il *facere*, l'attività umana utile che si è detta "lavoro", ma allora finalmente "prestazione", non risponde ad obbligazione alcuna, bensì determina una situazione relazionale complessa che pure il diritto privato prende in considerazione, per riconoscere agli agenti la tutela del loro affidamento a che, secondo buona fede, i rischi insiti nella loro attività siano protetti (dall'altra persona)[...]. In sintesi, il modello dell'obbligazione senza prestazione, riferito al fenomeno del volontario, permette di giustificare [...] l'origine di una serie di obblighi di protezione i quali [...] garantiscono i due o tre agenti dai rispettivi rischi: quello del volontario a non essere tutelato ad immagine di un lavoratore [...] quello dell'organizzazione di non riuscire a coprire con continuità l'erogazione delle opere o dei servizi nel settore interessato [...] quello del bisognoso a non vedere pregiudicato il proprio affidamento.

Ne consegue, sotto il profilo patologico, come nell'ipotesi di illecito commesso dal volontario, nell'esecuzione della prestazione dovuta, la relativa responsabilità sarebbe ascrivibile all'art. 1218 c.c. Così sarebbe da sanzionare per inadempimento il comportamento del volontario che, ad esempio, leda l'affidamento del bisognoso, rifiutandosi di prestare l'attività attesa da quest'ultimo.

Si tratta, invero, di una ricostruzione della responsabilità del volontario la quale risulta non solo artificiosa³⁴, ma anche non esauriente. Se, da un lato, è vero che il contatto sociale fra il volontario e il bisognoso può essere fonte di un obbligo di protezione gravante sul primo soggetto rispetto alla persona bisognosa di cure, è altrettanto vero, però, che il volontario agisce

L'obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, Milano, 1995, p. 147 ss.; ID., *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 3a ed., p. 475 ss. Per una critica a tale ricostruzione sistematica si vedano G. VISINTINI, *Inadempimento e mora del debitore*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2006, sub artt. 1218-1222, p. 40 ss.; A. ZACCARIA, *Der aufhaltsame Aufstieg des sozialen Kontakt* (La resistibile ascesa del contatto sociale), in *Riv. dir. civ.*, I, 2013, p. 77 ss.; ID., *La natura della responsabilità per culpa in contrahendo secondo il punto di vista del Gambero*, *ibidem*, 2015, p. 343.

³³ Così, A. OCCHINO, *Volontariato, diritto ed enti del Terzo Settore*, cit., 27.

³⁴ Secondo la ricostruzione in esame, infatti, gli obblighi di protezione in questione non sarebbero soltanto quelli derivanti dal contatto sociale del volontario con il bisognoso di cure e il conseguente affidamento creato in quest'ultimo, ma a questi si aggiungerebbero gli «obblighi di protezione dell'organizzazione, rispettivamente, verso il volontario e verso la persona in stato di bisogno; e quelli a carico del volontario stesso, rispettivamente verso la persona bisognosa e verso l'organizzazione; mentre nel caso trilaterale tra volontario e organizzazione è riconoscibile un rapporto di protezione reciproca, oltre al fatto che entrambi sono obbligati a proteggere le altre persone». Ed invero siffatta tesi sembra entrare in contrasto con un'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 17 del C.T.S. da cui si evince chiaramente come il volontario sia un soggetto che «presta la propria opera in maniera spontanea e libera», cioè senza esservi obbligato. Ne consegue come sia difficile giustificare, alla luce della normativa in esame, l'imposizione al volontario di tutta questa serie di obblighi di prestazione che, per altro, porterebbero il volontario ad astenersi dall'eseguire le relative prestazioni affidategli per il rischio di eventuali inadempimenti ex art. 1218 c.c. che potrebbero dar luogo a pretese risarcitorie.

ed esegue le relative prestazioni pur sempre sulla base delle direttive e delle istruzioni impartite dall'ente cui appartiene: per di più non è lui a scegliere la persona (e viceversa) cui dedicare le relative cure. A ciò si aggiunga come siffatta ricostruzione non prenda in minima considerazione eventuali fatti illeciti posti in essere dai volontari e che esulano dalla relazione con i soggetti bisognevoli di cura. Si intende fare riferimento ad ipotetici illeciti compiuti dal volontario in occasione di attività che sono solo strumentali rispetto alle specifiche prestazioni da effettuare.

Ed è per tali ragioni che l'attività illecita del volontario appare ascrivibile a un preciso modello di solidarietà risarcitoria diverso rispetto a quello fino ad ora descritto.

La circostanza per cui i volontari non possono essere considerati, per le ragioni evidenziate, quali dipendenti o subordinati rispetto all'organizzazione del Terzo Settore esclude (anche) la possibile applicazione del combinato disposto degli artt. 1228 e 2055 c.c.: cioè la possibilità di considerare i soggetti in questione come ausiliari dell'ente (*ex art. 1228*) con tutte le relative limitazioni di responsabilità in sede di regresso (*art. 2055, 2° comma, c.c.*).

Non sembra azzardato sostenere, viceversa, come alla luce dell'attività (per così dire) di direzione e coordinamento in capo all'ente rispetto all'operato dei volontari, la norma cui debba farsi riferimento per i fatti illeciti compiuti da tali soggetti sia l'art. 2049 del c.c.

Ed invero, appare chiaro come la *ratio* sottesa all'emanazione del D.M. del 6 ottobre 2021 sia quella di addossare in capo all'ente del Terzo Settore una responsabilità di "tipo oggettivo" e dal carattere "indiretto", in funzione di garanzia per l'operato dei propri volontari che prestano, per di più, la relativa attività a titolo gratuito.

E', al riguardo, possibile sottolineare, innanzitutto, che, per quel che concerne i presupposti dell'applicazione dell'art. 2049 c.c., è noto come la giurisprudenza prescindendo, oramai, dalla necessaria sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso stretto, essendo necessaria la verifica circa l'effettivo controllo da parte del *dominus* della sfera di attività di cui il preposto beneficia³⁵: è sufficiente, in altri termini, un vincolo di subordinazione

³⁵ Cfr., Cass. civ., 9 novembre 2005, n. 21685 alla cui stregua «Per la sussistenza della responsabilità dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2049 c.c. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell'illecito siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il motivo di ricorso proposto da una società di gestione di un impianto di risalita di una pista da sci, affermando, anche sulla scorta dell'interpretazione della specifica legislazione della Provincia autonoma di Trento, la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza di appello, con la quale era stata affermata la responsabilità della predetta società in ordine ai danni conseguenti ad un infortunio occorso ad una sciatrice che, nel mentre trovavasi ferma sulla pista, era stata urtata dal toboga condotto da un addetto volontario al soccorso, sul presupposto che quest'ultimo svolgesse un servizio di assistenza per conto della medesima società, sulla quale incombeva l'obbligo di organizzare l'impresa in modo da assicurare il servizio stesso nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari contemplate in materia e ricadeva, pertanto, il derivante obbligo di vigilanza e la responsabilità per l'operato dell'addetto, ancorché espletato a titolo di volontariato»;

e correlativamente di preposizione, pur inteso in senso lato, in virtù del quale sia possibile imputare al preponente condotte anche solo “latamente ricollegabili” al rapporto di preposizione. A ciò si aggiunga come sia un orientamento, altresì, diffuso nelle Corti sia di merito, sia di legittimità quello per cui – per l’applicazione della norma in questione – basti un rapporto di “ocasionalità necessaria” tra il fatto illecito compiuto dal commesso e l’evento dannoso, essendo necessario al riguardo un qualsiasi collegamento funzionale o strumentale (seppur marginale) tra lo svolgimento dell’incarico o delle incombenze del preposto e il prodursi dell’evento lesivo³⁶.

Cass. civ., 19 gennaio 2021, n. 28852 secondo cui «Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto (committente), un altro (commesso) espliciti un’attività per conto del primo».

³⁶In senso contrario si veda A. N. PINELLI, *Alla ricerca di ragionevoli limiti alla responsabilità oggettiva dell’art. 2049 c.c.*, in *La responsabilità. Principi e funzioni. Continuando a dialogare con Cesare Massimo Bianca*, a cura di M. BIANCA, Milano, 2023, 219 e 221, il quale sottolinea come «la responsabilità dell’art. 2049 c.c. si caratterizzi per il fondamento utilitaristico del vantaggio ricavato dall’altrui attività, che accomuna tutte le principali ricostruzioni dell’istituto.[...] Il sicuro rilievo del profilo utilitaristico mi pare debba costituire un primo, essenziale limite all’espansione della responsabilità oggettiva, dovendosi escludere che la regola possa applicarsi quando il proponente persegue finalità “altruistiche” (non basta l’assenza del fine di lucro) e, più precisamente, solidaristiche, in attuazione del dovere inderogabile sancito dall’art. 2 Cost. In tale ipotesi egli non consegue quei *commoda* che, secondo lo schema dell’art. 2049 c.c., compensano e giustificano l’insorgenza della responsabilità vicaria a suo carico: le utilità e i benefici che l’attività solidaristica produce sono immediatamente destinati a coloro nel cui interesse essa è esercitata. D’altro canto, la finalità solidaristica ragionevolmente giustifica da dipendenti di enti pubblici (non economici) e di organismi privati». A siffatta tesi si può obiettare come sia lo stesso legislatore a prevedere forme di responsabilità oggettiva anche là dove non vi sia da parte di un Ente un fine solo utilitaristico, rispetto al vantaggio ricavato dall’altrui attività, ma anche solidaristico o altruistico. Si intende fare riferimento alla riforma della responsabilità sanitaria, intervenuta con la c.d. l. Gelli-Bianco che, all’art. 7 della l. n. 24 del 2017, ha sancito, secondo giurisprudenza unanime, una responsabilità solidale di tipo oggettivo tra struttura ospedaliera e medici dipendenti o in regime intramoenia per l’ipotesi in cui si dovesse verificare un caso di *malpractice professionale* a carico del paziente. In giurisprudenza si vedano in tal senso Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28987, in *Resp. civ. e prev.*, 2020, 222, con nota di G. FACCI; *L’azione di rivalsa della struttura sanitaria tra le sentenze di san Martino e la l. Gelli-Bianco*; in *Danno e resp.*, 1, 2020, 55 ss. con nota di A. D’ADDA, *I limiti alla rivalsa della struttura sanitaria sul medico (e del debitore sul proprio ausiliario): la Suprema Corte si confronta con il sistema della responsabilità civile*; in *Nuova giur. civ. comm.* 2020, 345, con nota di A. D’ADDA, *I rapporti interni tra debitore ed ausiliario ex art. 1228: una opportuna messa a punto (con molte luci e qualche ombra)*; in *Il Corr. giur.*, 2020, 335, con nota di A. MAGNI, *I limiti della rivalsa della casa di cura nei confronti del medico, prima e dopo la legge Gelli-Bianco (cuius commoda...)*; (e alle sentenze gemelle presentate in quella data, c.d. sentenze di san Martino) con cui la Suprema Corte ha dato vita al c.d. “progetto sanità” della relativa III sezione, volto ad assicurare l’unità del diritto oggettivo nazionale in tema di “responsabilità sanitaria” come specificatamente indicato dalla stessa (Corte) nella locandina di presentazione al Convegno “*La nuova responsabilità sanitaria nella giurisprudenza di legittimità*” svoltosi presso la sede della Corte di Cassazione in data 27 novembre 2019; Cass. civ., 15 marzo 2024, n. 7074; Cass. civ., 29 marzo 2022, n. 10050. In dottrina cfr., tra gli altri, A. D’ADDA, *I limiti alla rivalsa della struttura sanitaria sul medico (e del debitore sul proprio ausiliario): la Suprema Corte si confronta con il sistema della responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 1, 2020, 55 ss., ID, *Le obbligazioni plurisoggettive tra riflessione dogmatica e nuovi problemi operativi*, in *I Contr.*, 3,

Si pensi al tal proposito ad eventuali reazioni indigeste a farmaci o a cibi somministrati dal volontario al paziente beneficiario della prestazione di cura; o ancora al volontario del soccorso operante come autista di ambulanza che nell'esercizio dell'attività svolta compia per negligenza un incidente stradale; oppure al medico volontario che nell'eseguire un intervento di cura nei confronti di un bisognevole commetta un errore nell'esecuzione della relativa prestazione; o, infine, a dei volontari che per negligenza o imperizia distribuiscano cibi avariati o medicinali scaduti.

Si tratta, a ben vedere, di ipotesi in cui non sussiste un obbligo primario di prestazione e conseguente inadempimento dell'Ente del Terzo Settore nei confronti dei beneficiari della prestazione (i quali non hanno alcun contatto né rapporto con il *dominus* della vicenda artt. 1228 e 2055 c.c.), ma di una obbligazione risarcitoria che sorge a seguito dell'atto illecito compiuto dai volontari "in occasione" delle mansioni cui "sono adibiti" o che "stanno svolgendo" (art. 2049 c.c.).

La conseguenza diretta di siffatte vicende ipotetiche è il sorgere di una solidarietà risarcitoria *ex art.* 2049 c.c., con la naturale conseguenza per la vittima dell'illecito di poter ottenere il pieno e integrale ristoro del danno subito sia nei confronti del volontario – autore materiale del pregiudizio subito dalla vittima dell'illecito –, sia nei confronti dell'Ente del Terzo settore per cui opera il volontario che rimane corresponsabile in qualità di garante.

Ne discende in altri termini, sotto il profilo delle conseguenze risarcitorie, il sorgere di una responsabilità solidale in capo ai volontari e all'ente del Terzo Settore, con la possibilità per la vittima del pregiudizio di poter agire liberamente nei confronti di uno di siffatti soggetti per chiedere l'intero danno subito³⁷.

Ora, a ben vedere, l'introduzione del meccanismo assicurativo ad opera del D.M. del 6 ottobre 2021 a favore dei volontari e a carico delle Organizzazioni del terzo settore sembra soddisfare più di un interesse nella vicenda che ci riguarda.

Se si passa, infatti, a esaminare il meccanismo delle rivalse, è evidente che l'Ente che abbia risarcito la vittima dell'illecito (evenienza che avverrà statisticamente il più delle volte), non essendo obbligato per un fatto proprio, ma in funzione di garanzia, potrà agire in regresso e per l'intero nei confronti del volontario che ha commesso l'illecito, dimostrandone la relativa "colpa" e il nesso di "occasionalità necessaria"; il volontario, a sua volta, sarà manlevato dall'impresa assicurativa che lo terrà indenne dal pregiudizio

2019, 253; G. FACCI; *L'azione di rivalsa della struttura sanitaria tra le sentenze di san Martino e la l. Gelli-Bianco*, in *Resp. civ e prev.*, 2020, 222; M. FRANZONI, *Spigolature sulle sentenze di San Martino*, in *Danno e resp.*, 2020, 7 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Un "restatement" dialogante con la dottrina, così come con i giudici di merito, della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità sanitaria*, in *Foro it.*, 2020, spec. 3; G. MONATERI, *Il nuovo quadro della responsabilità medica e del danno alla persona secondo la Corte di Cassazione*, in *Danno e resp.*, 2020, 153 ss.

³⁷ Nello stesso senso si veda A. PALAZZO, *Atti gratuiti e donazioni*, Torino 2000, 44 ss.; M. CAPECCHI, *La responsabilità civile nell'attività di volontariato e il problema assicurativo*, Celivo, Centro servizi al volontario, 2003, www.celivo.it, 9 ss.; G. ALPA-G. CONTE, *Enti senza scopo di lucro nel diritto civile e profili di responsabilità civile*, [www. Altalex.it](http://www.altalex.it); in giurisprudenza si veda Cass. civ., 7 marzo 2001, n. 10213.

patrimoniale subito: quest'ultima, a ben vedere, tramite il pagamento di quanto dovuto soddisfa non solo l'interesse dell'autore del pregiudizio, ma anche e indirettamente quello dell'Ente, posto che senza il meccanismo assicurativo difficilmente (lo stesso Ente) potrebbe recuperare l'esborso effettuato, a fronte per lo più di giovani volontari il cui patrimonio il più delle volte non è certamente cospicuo.

Resteranno, invece, in capo all'organizzazione del Terzo settore quelle poste di danno che siano ascrivibili ad un suo difetto di organizzazione o di controllo. Così nelle ipotesi in precedenza fatte, l'Ente sarà certamente responsabile per difetto di vigilanza e controllo (art. 2049 c.c.) là dove sia stato lo stesso a distribuire il cibo avariato o i medicinali scaduti; oppure là dove non abbia operato i controlli opportuni sull'autoambulanza, al fine di rendere l'automezzo "sicuro" per la circolazione stradale.



